

## Nota di sintesi

Le note di sintesi sono costituite da elementi informativi obbligatori denominati "Elementi". Gli Elementi sono riportati in successione numerata nelle Sezioni A – E (A.1 – E.7).

La presente nota sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inseriti in una nota di sintesi per questo tipo di titoli e di Emittente. Dal momento che la trattazione di alcuni Elementi non è richiesta, potrebbero esservi dei salti di numerazione.

Anche se un Elemento deve obbligatoriamente essere inserito in una nota di sintesi alla luce della natura dei titoli e dell'Emittente, è possibile che non possano essere fornite informazioni rilevanti su quell'Elemento. In questo caso è inserita nella nota di sintesi una breve descrizione con la dicitura "Non applicabile".

### Sezione A – Introduzione e avvertenze

Elemento	Descrizione dell'Elemento	Obbligo informativo
A.1	Avvertenze	<p>La presente nota di sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base.</p> <p>Qualsiasi decisione di investire negli Strumenti deve basarsi sull'esame, da parte dell'investitore, del Prospetto di Base nel suo complesso.</p> <p>Qualora sia promossa una causa avente a oggetto le informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente, ai sensi della legislazione nazionale degli Stati Membri, dovrà sostenere i costi della traduzione del Prospetto di Base prima dell'avvio del procedimento giudiziario.</p> <p>La responsabilità civile è attribuita unicamente ai soggetti che hanno predisposto la presente nota di sintesi, inclusa la sua eventuale traduzione, ma solo se la presente nota di sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente quando letta insieme alle altre parti del Prospetto di Base o non fornisce, quando letta congiuntamente alle altre parti del Prospetto di Base, le informazioni essenziali per aiutare gli investitori a valutare un investimento negli Strumenti.</p>
A.2	Consenso	<p>La Società acconsente all'utilizzo del Prospetto di Base in Austria, Belgio, Germania, Italia, Spagna, Polonia, Portogallo, e Svizzera e accetta la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base anche con riferimento alla e accetta la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base anche con riferimento alla successiva rivendita o collocamento finale dei titoli da parte degli intermediari finanziari a cui sia stato concesso il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base. Il consenso è valido per 12 mesi dalla data di pubblicazione del Prospetto di Base.</p> <p><b>Si ricorda agli investitori che al momento dell'offerta l'intermediario finanziario deve fornire le informazioni sui termini e sulle condizioni della propria offerta.</b></p>

### Sezione B – Emittente

Elemento	Descrizione dell'Elemento	Obbligo informativo
B.1	Denominazione giuridica e commerciale	Palladium Securities 1 S.A (la "Società") la quale agisce con riferimento ad uno specifico comparto.

	dell'Emittente	
B.2	Sede / Forma giuridica / Legislazione / Paese di costituzione	La Società ha sede in Lussemburgo ed ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata ( <i>société anonyme</i> ) costituita secondo il diritto del Granducato del Lussemburgo. La società è stata costituita in Lussemburgo l'8 settembre 2004.
B.16	Controllo dell'Emittente	La Società ha 181.818 azioni ordinarie, tutte interamente liberate e detenute da due società, The Freesia Charitable Trust e Anson Fund Managers Limited, in trust per finalità benefiche. Tali detentori non hanno interessi economici e non godono di alcun beneficio (eccettuate le spese per lo svolgimento della funzione di trustee delle azioni) dal possesso delle azioni emesse. Essi destineranno l'eventuale reddito percepito dalla Società unicamente per scopi benefici..
B.17	Merito creditizio	Le Serie di Strumenti si prevede che riceveranno un rating alla, o in prossimità della, Data di Emissione da parte di DBRS Ratings Limited (“ <b>DBRS</b> ”). Il rating degli (eventuali) Strumenti sarà pubblicato sul sito web della borsa del Lussemburgo ( <a href="http://www.bourse.lu">www.bourse.lu</a> ) e sul sito web <a href="http://www.it.investmentprodukte.db.com">www.it.investmentprodukte.db.com</a> alla Data di Emissione o in data prossima. Non si garantisce che gli Strumenti avranno un particolare giudizio di rating, nè rating alcuno, alla, o intorno alla, Data di Emissione.
B.20	Società veicolo	La Società è un veicolo di cartolarizzazione ( <i>special purpose vehicle</i> ) creato per l'emissione di titoli asset-backed.
B.21	Principali attività e panoramica generale delle parti	<p>Le principali attività della società sono stipulare, eseguire e fungere da veicolo per l'emissione di titoli asset-backed a fronte di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulle Cartolarizzazioni del 2004.</p> <p>Deutsche Trustee Company Limited of Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra EC2N 2DB, Regno Unito, agirà in qualità di trustee per le Serie di Strumenti (il “<b>Trustee</b>”).</p> <p>Deutsche Bank AG, tramite la propria succursale di Londra, con sede in Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra EC2N 2DB, Regno Unito, agirà in qualità di Arranger, Agente Principale e Agente di Pagamento per le Serie di Strumenti. Deutsche Bank Luxembourg S.A. agirà da Banca Depositaria (<i>Custodian</i>), Agente per la Quotazione, Servicer e Agente di Pagamento in Lussemburgo per le Serie di Strumenti. Deutsche Trustee Company Limited, Deutsche Bank AG, che agisce tramite la propria succursale di Londra, e Deutsche Bank Luxembourg S.A. fanno entrambe parte del Gruppo Deutsche Bank.</p> <p>Deutsche Bank AG, tramite la propria Succursale di Londra (<i>London Branch</i>) agirà da Controparte di Copertura, Agente di Calcolo, Agente di Vendita e/o Acquirente.</p> <p>Deutsche Bank Aktiengesellschaft (“<b>Deutsche Bank AG</b>”) è un istituto bancario e una società per azioni costituita secondo il diritto tedesco e ha sede legale a Francoforte sul Meno, Germania. La sua sede principale è in Taunusanlage 12, 60325 Francoforte sul Meno, e ha succursali in Germania e all'estero, tra cui Londra, New York, Sydney, Tokyo e la sede centrale per l'Asia-Pacifico di Singapore, le quali servono da sedi di smistamento per le operazioni nelle rispettive regioni.</p> <p>Deutsche Bank AG è la capogruppo di un gruppo costituito da banche, società del</p>

		mercato dei capitali, società di gestione di fondi, società finanziarie immobiliari, società di finanziamento rateale, società di ricerca e consulenza, e altre società nazionali ed estere (il " <b>Gruppo Deutsche Bank</b> ").
B.22	Attività operative	Non applicabile. La Società ha iniziato la propria attività e il bilancio è disponibile..
B.23	Informazioni finanziarie fondamentali	<p>Le informazioni sintetiche presentate di seguito sono estratte dal bilancio sottoposto a revisione dell'Emittente al 31 gennaio 2012 e 31 gennaio 2013:</p> <p>Totale attività:      31 gennaio 2012 - EUR 1.941.190.137  31 gennaio 2013 - EUR 3.053.453.801</p> <p>Totale passività:    31 gennaio 2012 - EUR 1.941.190.137  31 gennaio 2013 - EUR 3.053.453.801</p> <p>Totale costi:         31 gennaio 2012 - EUR 92.022.526  31 gennaio 2013 - EUR 253.272.272</p> <p>Totale ricavi:        31 gennaio 2012 - EUR 92.022.526  31 gennaio 2013 - EUR 253.272.272</p>
B.24	Cambiamenti avversi rilevanti	Non applicabile. Non vi è stato alcun cambiamento negativo rilevante nella posizione finanziaria né nelle prospettive della Società dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, il 31 gennaio 2013.
B.25	Descrizione delle attività sottostanti	<p>La Società, agendo con riferimento ad uno dei suoi comparti, (l'“<b>Emittente</b>”) utilizzerà i proventi ottenuti dall'emissione della Serie di Strumenti per l'acquisto della Garanzia (<i>Collateral</i>) che farà parte delle Attività della Serie (<i>Series Assets</i>) e per la stipula del Contratto di Copertura. Le Attività della Serie per il Comparto comprenderanno i proventi dell'emissione della Serie di Strumenti, la Garanzia, il contratto di copertura (il “<b>Contratto di Copertura</b>”) tra l'Emittente e la controparte di copertura (la “<b>Controparte di Copertura</b>”) in relazione alla Serie di Strumenti, e gli eventuali proventi derivanti dai relativi Contratti di Copertura. Si veda il punto B.28 che segue.</p> <p>Le Attività della Serie hanno caratteristiche tali da avere, nel loro insieme, una capacità di generare proventi (<i>funds</i>) da utilizzarsi per l'adempimento degli obblighi dell'Emittente di effettuare i pagamenti dovuti ed esigibili ai sensi degli Strumenti.</p> <p>La Garanzia per le Serie di Strumenti consisterà in titoli di debito emessi dalla Repubblica Italiana in qualità di Obbligato ai sensi della Garanzia (<i>Collateral Obligor</i>).</p> <p>L'Obbligato ai sensi della Garanzia (<i>Collateral Obligor</i>) possiede titoli negoziati su un mercato regolamentato o un mercato equivalente.</p> <p>Obbligato ai sensi della Garanzia (<i>Collateral Obligor</i>): la Repubblica Italiana che ha emesso titoli di debito in data 15 marzo 2010 con scadenza 15 settembre 2021 con codice ISIN: IT0004604671 che costituiranno la totalità della Garanzia. Alla Data di Emissione il livello di copertura della garanzia (<i>collateralisation</i>) dei titoli è 1/1.</p> <p>La Garanzia non sarà costituita da beni immobili, pertanto il presente Prospetto di Base non contiene alcun rapporto di valutazione relativo a beni immobili, né alcuna</p>

		descrizione della valutazione di tali beni immobili.
B.26	Pool di attività gestite attivamente	Non applicabile. Le Attività della Serie di Strumenti non saranno costituite, in tutto o in parte, da un pool di attività gestite attivamente.
B.27	Altre emissioni garantite dallo stesso pool di attività	L'Emittente può di volta in volta emettere altri Strumenti della Serie, con le medesime caratteristiche degli Strumenti esistenti, e in modo tale che tali ulteriori Strumenti siano consolidati e costituiscano un'unica serie con gli Strumenti della Serie già esistenti; fermo restando che, salvo ove sia diversamente approvato mediante Delibera Straordinaria dei portatori degli Strumenti della Serie (i " <b>Portatori degli Strumenti</b> "), l'Emittente dovrà fornire altre attività che entreranno a far parte delle Attività della Serie per tali Strumenti aggiuntivi così come per quelli già esistenti.
B.28	Struttura dell'operazione	<p>Gli Strumenti della Serie emessi nell'ambito del Programma sono costituiti dallo Strumento della Serie (e successive modifiche, integrazioni e/o riformulazioni, lo "<b>Strumento della Serie</b>") avente data alla Data di Emissione tra, <i>inter alios</i>, l'Emittente, l'Agente Principale, il Trustee, la Banca Depositaria, il Servicer e la Controparte di Copertura.</p> <p>L'Emittente può offrire Strumenti della Serie a clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate L'Emittente destinerà i proventi dell'emissione di Strumenti all'acquisto della Garanzia e alla stipula del Contratto di Copertura, che, unitamente ai diritti dell'Emittente ai sensi di qualsiasi Contratto di Copertura, e gli eventualiproventi del relativo Contratto di Copertura, costituiranno parte delle Attività della Serie. Le Attività della Serie sono allocate esclusivamente al Comparto istituito dal consiglio di amministrazione dell'Emittente con riferimento agli Strumenti, saranno tenute separate dalle altre attività dell'Emittente e della Società e saranno garantite a favore del <i>Trustee</i> per conto dei Portatori degli Strumenti.</p> <p><b>Garanzia (Collateral)</b></p> <p>L'Emittente farà in modo che alla Banca Depositaria venga consegnata alla Data di Emissione una Garanzia costituita da "attività liquide e titoli" ai fini dell'articolo 22 della Legge sulle Cartolarizzazioni del 2004. La Banca Depositaria resterà in possesso di tale Garanzia per conto dell'Emittente nel rispetto della garanzia costituita a favore del Trustee, delle condizioni contenute nella Legge sulle Cartolarizzazioni del 2004 e dei termini dello Strumento della Serie.</p> <p>Il Servicer dovrà raccogliere i pagamenti effettuati in relazione alle Attività della Serie di cui è in possesso in qualità di Banca Depositaria (direttamente o tramite una Banca Subdepositaria). A tal fine, i termini "raccogliere" o "raccolta" di pagamenti devono essere intesi come riferiti al ricevimento di pagamenti dovuti in relazione alle attività possedute, e non come un'assicurazione dell'adempimento di tali attività mediante la gestione del recupero dei debiti insoluti o altro. Il ruolo del Servicer è quindi limitato a questo unico compito.</p> <p><b>Garanzia</b></p> <p>Gli Strumenti sono garantiti dalle Attività della Serie a favore del Trustee a beneficio dei Portatori degli Strumenti e dai diritti dell'Emittente nei confronti degli Agenti. del Servicer e della Banca Depositaria in relazione agli Strumenti.</p>

	<p><b>Contratto di Copertura</b></p> <p>L'Emittente stipulerà un Contratto di Copertura con la Controparte di Copertura, ai sensi del quale l'Emittente avrà diritto a ricevere determinati pagamenti concordati.</p> <p>All'Emittente non è tenuto a garantire (<i>collateralise</i>) i propri obblighi previsti dal Contratto di Copertura.</p>
--	---

B.29	Descrizione dei flussi finanziari ed informazioni sulla Controparte di Copertura	<p>L'Emittente di ciascuna Serie di Strumenti può finanziare qualsiasi pagamento da effettuare ai Portatori degli Strumenti nelle modalità indicate nel seguente diagramma:</p> <p>Ciò significa che i proventi percepiti dall'Emittente da ciascuna Garanzia saranno scambiati con la Controparte di Copertura per un flusso di reddito che corrisponde, per tasso e/o valuta, agli importi da pagare sugli Strumenti.</p>
B.30	Originator delle attività garantite	Deutsche Bank AG, Succursale di Londra. È un soggetto autorizzato ai fini della sezione 19 della Legge sui Servizi Finanziari e sui Mercati del 2000 ( <i>Financial Services and Markets Act 2000</i> ). Nel Regno Unito svolge attività di <i>wholesale banking</i> e tramite la sua divisione Private Wealth Management fornisce consulenza a 360° sulla gestione patrimoniale e soluzioni finanziarie integrate per privati ad elevato patrimonio, le loro famiglie e alcune istituzioni.

### Sezione C – Titoli

Elemento	Descrizione dell'Elemento	Obbligo informativo
C.1	Tipo e classe dei titoli offerti	Gli Strumenti rappresentano titoli di debito non subordinati e garantiti dell'Emittente, con codice ISIN XS0960970001.
C.2	Valuta	Fatto salvo il rispetto di tutte le leggi, regolamenti e direttive, gli Strumenti sono denominati in Euro.
C.5	Restrizione alla libera trasferibilità	<p>Vi sono restrizioni sulla vendita degli Strumenti, tra l'altro, negli Stati Uniti e nello Spazio economico europeo (compresi Austria, Belgio, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svizzera e Regno Unito). Le restrizioni riguardano principalmente le offerte al pubblico nella specifica giurisdizione, salvo il caso in cui si applichino talune eccezioni.</p> <p><i>Trasferimento invalido o altra disposizione e trasferimento forzato</i></p> <p>In qualsiasi momento in cui viene a conoscenza del fatto che la titolarità legale o beneficiaria (<i>legal or beneficial ownership</i>) degli Strumenti sia detenuta da un</p>

		<p>Cessionario Non Autorizzato (<i>Non-Permitted Transferee</i>), l'Emittente lo comunicherà al Trustee, alla Banca Depositaria (<i>Custodian</i>) e all'Agente di Calcolo e avrà il diritto di richiedere a tale Cessionario Non Autorizzato di cedere la titolarità in relazione agli Strumenti a (a) una società affiliata dell'Emittente (nella misura in cui ciò sia permesso ai sensi delle legge applicabile) o (b) a un soggetto che non sia un Cessionario Non Autorizzato, in ciascun caso ad un prezzo pari al minore tra (x) il prezzo di acquisto pagato da tale Cessionario Non Autorizzato per acquisire la titolarità degli Strumenti, (y) il valore nominale di tale titolarità e (z) il valore equo di mercato (<i>fair market value</i>) di tale titolarità, al netto dei costi o delle spese sostenute dall'Emittente o per conto dell'Emittente in relazione a tale vendita.</p> <p>Dove:</p> <p>“<b>Cessionario Non Autorizzato</b>” indica:</p> <p>(a) una U.S. person come definita nella Rule 902(k)(1) della Regulation S del Securities Act;</p> <p>(b) un soggetto che rientra in qualsiasi definizione di U.S. person ai fini del Commodity Exchange Act del 1936, come modificato, o di ogni rule, linea guida o ordinanza proposta o emessa dalla Commodity Futures Trading Commission (la “CFTC”) (ivi incluso a titolo esemplificativo ogni soggetto che non sia una “Non-United States person” ai sensi della CFTC Rule 4.7(a)(1)(iv) (escluso ai fini della CFTC Rule 4.7(a)(1)(iv)(D) l’eccezione per le <i>qualified eligible persons</i> che non sono “Non-United States person”)); o</p> <p>(c) un “residente degli Stati Uniti” ai fini della, e come definito nella relativa normativa di attuazione della, Section 13 del Bank Holding Company Act del 1956, come modificato..</p>
C.8	Condizioni dei titoli	<p>Gli strumenti hanno termini e condizioni riguardanti, tra l'altro, i seguenti aspetti:</p> <p><b>Ritenute fiscali</b></p> <p>Se in occasione del successivo pagamento dovuto in relazione agli Strumenti, l'Emittente fosse tenuto per legge a effettuare una ritenuta o un acconto fiscale o fosse soggetto a un'imposta sul proprio reddito tale da non rendergli possibile di effettuare il pagamento dell'intero importo dovuto, l'Emittente farà quanto ragionevolmente possibile per porre in essere la sostituzione di una società costituita in una diversa giurisdizione in qualità di obbligato principale o per modificare la propria residenza a fini fiscali oppure, nei limiti di legge, per spostare il proprio domicilio in un altro paese. Qualora l'Emittente non fosse in grado di organizzare la sostituzione o lo spostamento, o l'Emittente non fosse in grado di portare a compimento una tale sostituzione o lo spostamento in modo efficiente dal punto di vista fiscale prima che scada il successivo pagamento in relazione agli Strumenti, l'Emittente può annullare tutti gli Strumenti interessati.</p> <p>Tutti i pagamenti sugli Strumenti saranno soggetti (i) a tutte le leggi che impongono deduzioni o trattenute, o la contabilizzazione, di imposte, tributi o altri oneri di qualunque natura e (ii) a qualunque trattenuta o deduzione imposta da un accordo descritto nell'articolo 1471(b) dello <i>U.S. Internal Revenue Code</i> del 1986 (il “<b>Codice</b>”) o altrimenti imposta dagli articoli 1471-1474 del Codice (o altre normative in attuazione dello stesso o interpretazioni ufficiali dello stesso) o un</p>

		<p>accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti e un altro paese che ne agevola l'attuazione (o leggi di attuazione di tale accordo intergovernativo). L'Emittente non sarà responsabile per, né sarà altrimenti tenuto a pagare, e il relativo Portatore degli Strumenti sarà responsabile per, e/o sarà tenuto a pagare, ogni imposta, tributo, onere, trattenuta o altro pagamento di qualsivoglia natura dovuto o connesso alla proprietà, al trasferimento e/o pagamenti effettuati in relazione agli Strumenti, ivi incluso, a titolo esemplificativo, in conformità allo U.S. "Foreign Account Tax Compliance Act". L'Emittente avrà il diritto, ma non l'obbligo, di trattenere e dedurre dalla somma dovuta al Portatore degli Strumenti, la somma o la quota necessaria per contabilizzare o per versare tale imposta, tributo, onere, trattenuta o altro pagamento.</p> <p><b>Eventi di Default</b></p> <p>Gli Strumenti prevedono i seguenti Eventi di Default:</p> <p>(a) mancato pagamento di una somma dovuta in relazione agli Strumenti o pagamento effettuato oltre il relativo Periodo di Grazia previsto; o</p> <p>(b) mancato adempimento o inosservanza da parte dell'Emittente dei propri obblighi ai sensi degli Strumenti, degli Strumenti della Serie, che si protragga in alcuni casi per un determinato periodo di tempo; o</p> <p>(c) eventi riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Emittente o della Società o la nomina di un curatore.</p> <p>Per "<b>Periodo di Grazia</b>" indica un periodo di 14 giorni oppure, se nelle Condizioni Definitive è previsto il "Periodo di Grazia della Garanzia", il periodo specificato nelle Condizioni Definitive, che è uguale al periodo di Grazia previsto per il pagamento di somme dovute sulla Garanzia prima che sia dichiarato un default.</p> <p><b>Legge applicabile</b></p> <p>Gli Strumenti sono soggetti alla legge inglese. Gli articoli da 86 a 97 del Companies Act del 1915, e successive modificazioni, sono esclusi.</p> <p><b>Stato e garanzia</b></p> <p>Gli Strumenti sono obbligazioni a ricorso limitato (<i>limited recourse</i>) dell'Emittente, con medesima priorità (<i>pari passu</i>) e senza alcuna preferenza tra gli stessi.</p> <p>Gli Strumenti sono garantiti da:</p> <p>(a) (i) una garanzia specifica di primo grado (<i>first fixed charge</i>) e/o una cessione in garanzia specifica di primo grado (<i>assignment by way of first fixed charge</i>), a favore del Trustee, della Garanzia e di tutti i diritti dell'Emittente in relazione alla Garanzia e le somme da essa derivanti e (ii) una cessione in garanzia specifica di primo grado (<i>assignment by way of first fixed charge</i>), a favore del Trustee, di tutti i diritti dell'Emittente in relazione alla Garanzia nei confronti della Banca Depositaria;</p> <p>(b) una cessione in garanzia specifica di primo grado a favore del Trustee di tutti i diritti, titoli e interessi dell'Emittente previsti dal Contratto di Copertura e delle somme, dei titoli o degli altri beni ricevuti o ricevibili dall'Emittente;</p> <p>(c) una garanzia specifica di primo grado a favore del Trustee su (i) i diritti dell'Emittente su tutte le somme detenute dall'Agente Principale e/o dall'Agente di</p>
--	--	---



		<p>Pagamento e/o dalla Banca Depositaria per far fronte ai pagamenti dovuti in relazione agli Strumenti e agli Strumenti della Serie e (ii) le somme, i titoli e gli altri beni ricevuti o ricevibili dall'Emittente ai sensi del Contratto di Copertura;</p> <p>(d) una cessione in garanzia specifica di primo grado a favore del Trustee di tutti i diritti, titoli e interessi dell'Emittente ai sensi del Contratto di Agenzia e dal Contratto di Acquisto, e di tutte le somme derivanti dagli stessi in relazione agli Strumenti;</p> <p>(e) fintanto che in un dato momento la Garanzia non sia stata consegnata alla Banca Depositaria (o al subdepositario, ove previsto nel Contratto di Acquisto) affinché sia custodita per conto dell'Emittente come previsto nel Contratto di Acquisto, una cessione in garanzia specifica di primo grado a favore del Trustee dei diritti, titoli e interessi dell'Emittente previsti dal Contratto di Acquisto e delle somme ricevute o ricevibili dall'Emittente ai sensi dello stesso; e;</p> <p><b>Ricorso Limitato</b></p> <p>Le pretese nei confronti dell'Emittente da parte dei Portatori degli Strumenti e della Controparte di Copertura e di qualunque altro creditore in relazione agli Strumenti, saranno limitate alle Attività della Serie relative agli Strumenti. Se i proventi netti derivanti dalla vendita delle Attività della Serie non sono sufficienti a effettuare tutti i pagamenti dovuti in relazione agli Strumenti e dovuti alla Controparte di Copertura e a ciascun altro creditore in relazione agli Strumenti, nessun altro asset della Società sarà disponibile per far fronte a tale insufficienza di fondi, e le pretese dei Portatori degli Strumenti e della Controparte di Copertura o degli altri creditori in relazione agli Strumenti con riferimento a qualsiasi di tali insufficienze di fondi si considereranno estinte. Nessuna parte può chiedere lo scioglimento della Società a fronte di tale insufficienza di fondi né avviare nei confronti della Società procedure ai sensi dell'articolo 98 del <i>Luxembourg Act</i> del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche.</p> <p><b>Ordine di Priorità</b></p> <p>L'ordine di priorità degli interessi dei Portatori degli Strumenti, della Controparte di Copertura e dei terzi aventi diritto a beneficiare della garanzia (ciascuno, una "Parte") sugli Strumenti dovrà rispettare l'ordine di priorità dei pagamenti riportato di seguito.</p> <p>Il <i>Trustee</i> dovrà assegnare tutte le somme ricevute nel seguente ordine:</p> <p>(a) primo, per il pagamento o la soddisfazione di qualunque compenso, costo, onere, spesa, passività e altra somma sostenuta da, o dovuta al, Trustee o qualsiasi liquidatore (<i>receiver</i>) ai sensi, o sulla base, dello Strumento della Serie;</p> <p>(b) secondo, per il pagamento delle somme dovute all'Agente Principale a titolo di rimborso dei pagamenti effettuati ai Portatori degli Strumenti o a un Agente di Compensazione per conto dei portatori;</p> <p>(c) terzo, <i>pro rata</i>, per il pagamento delle somme dovute alla Controparte di Copertura ai sensi del Contratto di Copertura (ivi incluse le somme dovute alla Banca Depositaria a titolo di rimborso per i pagamenti effettuati a una Controparte</p>
--	--	---

		<p>di Copertura per le somme da ricevere in relazione alla Garanzia o a essa inerenti) e ai Portatori degli Strumenti; e</p> <p>(d) quarto, per il pagamento di quanto ancora spettante all'Emittente,,  <b><i>tale ordine una "Modalità con Priorità della Controparte di Copertura".</i></b></p> <p><b><i>(Negative Pledge)/Restrizioni</i></b></p> <p>Non è prevista alcuna clausola di negative pledge. Tuttavia, per tutto il tempo in cui gli Strumenti sono in circolazione, senza il preventivo consenso scritto del Trustee l'Emittente non potrà assumere debiti per somme prese a prestito o raccolte diverse da titoli garantiti o debiti soggetti ad analoghe modalità di escussione e clausole di ricorso limitato (<i>limited recourse</i>), né impegnarsi in alcuna attività diversa da talune attività relative agli Strumenti o ai titoli o ai debiti consentiti, non avrà controllate o dipendenti, non acquisterà, possiederà o in qualsiasi altro modo acquisirà alcuna proprietà immobiliare, o si consoliderà o fonderà con qualsiasi altro soggetto o emetterà alcuna azione..</p>
C.9	Interesse/Rimborso	<p>Si veda il punto C.8 che precede per informazioni relative ai diritti inerenti gli Strumenti.</p> <p><b>Interessi</b></p> <p>Gli Strumenti maturano un tasso di interesse a tasso fisso dalla Data di Emissione alla Data di Switch del Tasso di Interesse e, successivamente maturano interessi a un tasso variabile al relativo Tasso di Interesse, pagabile in via posticipata ad ogni Data di Pagamento degli Interessi specificata.</p> <p><i>Tasso di interesse</i></p> <p>il Tasso di Interesse in relazione agli Strumenti dalla Data di Emissione alla Data di Switch del Tasso di Interesse è pari al 4.50% annuo. Il rendimento è calcolato secondo il metodo ICMA. Il metodo ICMA determina il tasso di interesse effettivo dei titoli tenendo conto gli interessi maturati quotidianamente.</p> <p>Il Tasso di Interesse per ciascun Periodo di Interessi dalla Data di Switch del Tasso di Interesse alla Data di Scadenza è determinato facendo riferimento a EUR-CMS a 2 anni e EUR-CMS a 30 anni alla relativa Data di Determinazione. Se il tasso non è visualizzato in quel momento sulla relativa pagina alla Data di Determinazione degli Interessi, il tasso sarà determinato dall'Agente di Calcolo utilizzando metodi alternativi (<i>fallback methods</i>). Per ogni Periodo di Interessi breve o lungo specificato nelle relative Condizioni Definitive, l'Agente di Calcolo determinerà il Tasso di Interesse utilizzando il Tasso Relativo applicabile alla Data di Determinazione degli Interessi. Onde fugare dubbi, il Tasso di Interesse può essere la somma o la combinazione di più di un Tasso Rilevante (più l'eventuale Margine applicabile) se così previsto nelle relative Condizioni Definitive.</p> <p>"EUR-CMS" indica il tasso swap annuale per le operazioni di swap in euro, espresso in termini percentuali, come visualizzato sulla pagina Reuters Screen ISDAFIX2 (o l'eventuale Fonte Sostitutiva) alla rubrica EURIBOR BASIS - EUR" e sopra la specifica "11:00 AM FRANKFURT".</p> <p>Il Tasso di Interesse dalla Data di Switch del Tasso di Interesse alla Data di</p>

		<p>Scadenza sarà il Tasso Relativo il quale sarà (i) EUR-CMS per una Somma Rappresentativa (<i>Representative Amount</i>) della Valuta Specificata per una Durata Specificata pari a 30 anni, meno (ii) EUR-CMS per Somma Rappresentativa della Durata Specificata per per una Durata Specificata pari a 2 anni.</p> <p><i>Coefficiente di Leva Finanziaria</i></p> <p>Il Tasso di Interesse dalla Data di Switch del Tasso di Interesse sino alla Data di Scadenza sarà anche soggetto ad un Coefficiente di Leva Finanziaria pari a 3.</p> <p>Il Tasso di Interesse per il Periodo di Interessi con Risoluzione Anticipata sarà pari a zero.</p> <p>il Tasso di Interesse per ciascun Periodo di Interesse dalla Data di Switch del Tasso di Interesse fino alla Data di Scadenza sarà soggetto anche ad un Tasso di Interesse Minimo pari a 0% per anno e ad un Tasso di Interesse Massimo pari a 5.00 % per anno.</p> <p><i>Convenzione di calcolo (day count fraction)</i></p> <p>La Convenzione di Calcolo applicabile per il calcolo degli interessi dovuti in un determinato Periodo di Interessi sarà 30/360 per la Serie di Strumenti.</p> <p><i>Periodi di maturazione degli interessi</i></p> <p>I Periodi di maturazione degli Interessi sono i periodi che iniziano dalla Data di Emissione (inclusa) fino alla prima Data di Maturazione degli Interessi (esclusa) e ciascun periodo che inizia a una Data di Maturazione degli Interessi (inclusa) fino a (ma esclusa) la successiva Data di Maturazione degli Interessi.</p> <p><i>Data di Emissione e Date di Pagamento degli Interessi</i></p> <p>La Data di Emissione e le Date di Pagamento degli Interessi per ciascuna Serie di Strumenti saranno, rispettivamente, il 7 ottobre 2013 ed il 7 ottobre di ciascun anno a partire dal 7 ottobre 2014 incluso fino alla Data di Scadenza inclusa, o se tale giorno non è un Giorno di Pagamento, il Giorno di Pagamento successivo.</p> <p><i>Data di Determinazione degli Interessi</i></p> <p>La Data di Determinazione degli Interessi relativa ad un Periodo di Interessi sarà il giorno che cade due Giorni di Banca prima della relativa Data di Pagamento degli Interessi.</p> <p><i>Date di Maturazione degli Interessi</i></p> <p>Le Date di Maturazione degli Interessi per ciascuna Serie di Strumenti saranno il 7 ottobre di ciascun anno dal 7 ottobre 2014 fino alla Data di Scadenza inclusa.</p> <p>Tali date non sono adeguate in conformità alla Convenzione del Giorno Lavorativo.</p> <p><i>Data di Conversione del Tasso di Interessi</i></p> <p>La Data di Conversione del Tasso di Interesse degli Strumenti sarà il 7 ottobre 2017.</p> <p><b>Rimborso</b></p>
--	--	---

		<p><i>Scadenza</i></p> <p>Salvo il caso di rimborso anticipato o riacquisto o annullamento, ciascuno Strumento sarà rimborsato dall'Emittente mediante il pagamento dell'Importo di Finale del Rimborso alla Data di Scadenza ossia il 15 settembre 2021.</p> <p><i>Annullamento Anticipato degli Strumenti</i></p> <p>Gli Strumenti possono essere annullati anticipatamente in determinate circostanze:</p> <p>(A) ) <u>Evento di Default della Garanzia</u>: se si verifica un default, un evento di default o un evento simile riguardante qualunque Garanzia (indipendentemente dalla natura e compreso, a titolo esemplificativo, il mancato pagamento del capitale o degli interessi alle scadenze previste dai termini della Garanzia alla Data di Emissione, fermo restando inoltre che se una delle Garanzie comprende titoli asset-backed, il differimento del pagamento degli interessi o di altri pagamenti rispetto a quanto previsto nei suoi termini non costituisce "default") ("<b>Evento di Default della Garanzia</b>"), gli Strumenti saranno annullati totalmente o parzialmente e l'Emittente verserà l'Importo di Risoluzione Anticipata che comprenderà una somma pari agli interessi maturati e non pagati.</p> <p>(B) <u>Rimborso anticipato della Garanzia</u>: se per qualunque motivo una delle Garanzie diviene rimborsabile (per motivi diversi dall'esercizio dell'opzione da parte del relativo Obbligato ai sensi della Garanzia (<i>Collateral Obligor</i>) secondo i termini della Garanzia stessa) o può essere dichiarata dovuta ed esigibile prima della data di scadenza stabilita, gli Strumenti saranno annullati totalmente o parzialmente e l'Emittente dovrà pagare l'Importo di Risoluzione Anticipata che comprenderà una somma pari agli interessi maturati e non pagati.</p> <p>(C) <u>Annullamento per motivi fiscali</u>: qualora l'Emittente fosse obbligato per legge a effettuare una trattenuta o un acconto fiscale o fosse soggetto a un'imposta sul proprio reddito tale da non rendergli possibile di effettuare il pagamento dell'intero importo dovuto, e l'Emittente non è stato in grado di portare a compimento la sostituzione o il cambiamento di sé stesso in qualità di Emittente, o non fosse in grado di farlo in modo fiscalmente efficiente prima della successiva data di pagamento degli Strumenti, gli Strumenti saranno annullati totalmente o parzialmente e l'Emittente verserà l'Importo di Risoluzione Anticipata che comprenderà una somma pari agli interessi maturati e non pagati.</p> <p>(D) Rimborso ad opzione dell'Emittente per un Evento Regolamentare: Qualora, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi uno dei seguenti eventi (incluso, a titolo esemplificativo, in relazione all'applicazione della Direttiva Alternative Investment Fund Managers 2011/61/EU): (a) a seguito dell'attuazione, adozione o modifica di una legge, regolamento, interpretazione, azione o risposta da parte di un'autorità regolamentare, (b) a seguito della promulgazione di, o interpretazione da parte di un tribunale, corte, governo o autorità regolamentare avente giurisdizione (un'"<b>Autorità Rilevante</b>"") di, una legge o un regolamento, (c) a seguito di una dichiarazione privata o un'azione da parte di, o una risposta di, un'Autorità Rilevante o di un funzionario o un rappresentante di un' Autorità Rilevante che agisce in veste ufficiale, sia o diventi illegale o ci sia la ragionevole probabilità che diventi illegale (i) per l'Emittente mantenere gli Strumenti in circolazione o il</p>
--	--	---

		<p>mantenimento degli Strumenti in circolazione renda illegale il mantenimento di altri strumenti emessi dall'Emittente o, (ii) per l'Emittente o Deutsche Bank AG London Branch in qualità di Arranger, adempiere ai propri doveri in relazione agli Strumenti (un “<b>Evento Regolamentare</b>”), gli Strumenti saranno cancellati totalmente e l'Emittente corrisponderà l'Importo di Risoluzione Anticipata che comprenderà una somma pari agli interessi maturati e non pagati.</p> <p><u>(E) Risoluzione anticipata del Contratto di Copertura:</u> se il Contratto di Copertura è risolto ai sensi dei propri termini prima della Data di Cessazione del Contratto di Copertura, gli Strumenti saranno annullati totalmente o parzialmente e l'Emittente verserà l'Importo di Risoluzione Anticipata che comprenderà una somma pari agli interessi maturati e non pagati.</p> <p>In ciascuno dei casi di risoluzione anticipata di cui ai punti (A), (B) (C), (D) or (E) che precedono, l'Emittente dovrà comunicare, con un preavviso non superiore a 30 giorni né inferiore a 15 giorni (o non superiore a 30 giorni né inferiore a 10 giorni in relazione al paragrafo (D)), la data fissata per l'annullamento e, alla scadenza di tale preavviso, (i) l'Emittente annullerà gli Strumenti della Serie in circolazione, totalmente o parzialmente, a seconda del caso, (ii) la relativa quota delle Attività della Serie sarà eventualmente venduta ai sensi della Legge sulle Cartolarizzazioni del 2004, e (iii) la garanzia costituita da o creata ai sensi dello Strumento della Serie potrà essere escussa in tutto o in parte.</p> <p><u>(F) Evento di Default:</u> se si verifica un Evento di Default (come descritto al precedente punto C.8), gli Strumenti saranno annullati e l'Emittente verserà l'Importo di Risoluzione Anticipata per ciascuno Strumento.</p> <p><i>Importo di Estinzione Anticipata</i></p> <p>L'eventuale Importo di Risoluzione Anticipata dovuto in relazione a ciascuno Strumento a seguito del verificarsi di un Evento di Default, della risoluzione anticipata del Contratto di Copertura, di un annullamento per motivi fiscali, un Evento di Default della Garanzia, di un rimborso anticipato della Garanzia, di un rimborso ad opzione dell'Emittente per un Evento Regolamentare sarà pari alla quota proporzionale per tale Strumento di un importo nella Valuta Specificata (che non può essere inferiore a zero) determinato dall'Agente di Calcolo ai sensi della seguente formula:</p> <p><math>(A - B)</math></p> <p>Dove:</p> <p>Laddove:</p> <p>"A" è il Valore di Mercato della Garanzia, convertito eventualmente nella Valuta Specificata al relativo tasso di cambio applicabile in quel momento, come stabilito dall'Agente di Calcolo a sua ragionevole discrezione; e</p> <p>"B" sono i Costi di Liquidazione della Risoluzione Anticipata.</p> <p>.</p>
--	--	---

		<p>L'Importo di Risoluzione Anticipata comprenderà una somma pari a pari agli interessi maturati ma non pagati.</p> <p>“Per "<b>Valuta della Garanzia</b>" si intende la valuta in cui è denominata la Garanzia.</p> <p>Per "<b>Costi di Liquidazione della Risoluzione Anticipata</b>" si intende la somma (il cui risultato può essere positivo, negativo o zero) di:</p> <p>(a) l'eventuale somma determinata dall'Agente di Calcolo pari a (i) la somma (senza duplicazioni) di qualunque costo, spesa (compresa la perdita di fondi), imposta e oneri sostenuti dalla Controparte di Copertura (espresso come valore positivo) o (ii) il guadagno realizzato dalla Controparte di Copertura (espresso come valore negativo), in entrambi i casi in relazione all'annullamento dello Strumento e alla relativa risoluzione, liquidazione o ridefinizione di ogni posizione di copertura o della correlata posizione di trading; e (senza duplicazioni); e;</p> <p>(b) (espresso come valore positivo) le spese legali e le altre spese accessorie (comprese eventualmente e a titolo esemplificativo le spese correlate all'escussione della Garanzia) sostenute dall'Emittente, dal Trustee, dalla Banca Depositaria o dalla Controparte di Copertura alla luce del fatto che gli Strumenti devono essere obbligatoriamente annullati</p> <p>“<b>Data di Valutazione dell'Estinzione Anticipata</b>” indica:</p> <p>(a) ai fini dell'annullamento per un Evento di Default della Garanzia, estinzione anticipata della Garanzia, annullamento per motivi fiscali, un rimborso ad opzione dell'Emittente per un Evento Regolamentare, o risoluzione anticipata del Contratto di Copertura, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente la data prevista per l'annullamento; o</p> <p>(b) ai fini dell'annullamento per verificarsi di un Evento di Default, la data prevista per l'annullamento.</p> <p>Per "<b>Valore di Mercato della Garanzia</b>" si intende, per ciascun elemento di Garanzia, (i) se la Garanzia non è stata riscattata, una somma nella relativa Valuta della Garanzia calcolata dall'Agente di Calcolo pari alla quotazione ferma in acquisto più alta ottenuta dall'Agente di Calcolo dalle Banche Riferimento per la Garanzia (esclusi gli eventuali interessi maturati e non pagati sulla stessa) alla relativa Data di Valutazione dell'Estinzione Anticipata, fermo restando che qualora non si ottenga una quotazione ferma in acquisto, il Valore di Mercato della Garanzia sarà calcolato dall'Agente di Calcolo in buona fede, potendo anche essere in alcune circostanze pari a zero, o (ii) se la Garanzia è stata escussa, i proventi derivanti dall'escussione della Garanzia.</p> <p><i>Rimborso Anticipato Facoltativo degli Strumenti</i></p> <p><b>Pagamenti relativi a Strumenti Globali</b></p> <p>Tutti i pagamenti relativi a Strumenti rappresentati da uno Strumento Globale saranno effettuati dietro presentazione per autenticazione e, qualora non occorra effettuare altri pagamenti sugli Strumenti, mediante consegna di tale Strumento</p>
--	--	--

		<p>Globale a, o a favore dell'Agente Principale, o del diverso Agente di Pagamento comunicato ai Portatori degli Strumenti a tal fine. L'evidenza di ciascun pagamento sarà indicata su ciascuno Strumento Globale, e tale iscrizione costituirà prova <i>prima facie</i> del pagamento in relazione agli Strumenti.</p> <p><b>Pagamenti per Strumenti in forma definitiva</b></p> <p>I pagamenti di capitale e interessi relativamente agli Strumenti in forma definitiva saranno effettuati dietro presentazione e consegna dei relativi Strumenti presso la Sede Specificata di un Agente di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti mediante trasferimento a un conto denominato in quella valuta aperto presso una banca indicata dal portatore che presenta lo Strumento.</p> <p><b>Assemblee</b></p> <p>Gli Strumenti contengono previsioni per la convocazione di assemblee dei Portatori degli Strumenti per valutare le questioni di interesse comune in relazione agli Strumenti. Tali previsioni permettono a maggioranze predefinite di vincolare tutti i portatori, inclusi coloro che non hanno partecipato e votato alla relativa assemblea e quelli che hanno votato in modo contrario alla maggioranza.</p>
C.10	Componenti derivati dei titoli	Non applicabile. Gli Strumenti non presentano una componente derivata nel pagamento degli interessi.
C.11	Negoziazione dei titoli	E' stata presentata domanda per l'ammissione a quotazione degli Strumenti della Serie sul listino ufficiale della Borsa di Lussemburgo e per l'ammissione alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e il sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX (gestito da EuroTLX SIM S.p.A.) a decorrere dalla Data di Emissione o in prossimità della stessa
C.12	Taglio Minimo	Il taglio minimo di un'emissione di Strumenti è Eur 1,000.

## Sezione D – Rischi

Elemento	Descrizione dell'Elemento	Informazioni obbligatorie
D.2	Principali rischi specifici per l'Emittente	Tra i fattori che potrebbero avere un impatto negativo sulla Società e sulla sua propria capacità di effettuare i pagamenti dovuti ai sensi della Serie di Strumenti vi sono questioni legate alla legislazione del Lussemburgo (come il fatto che la Società sia strutturata in modo tale da essere a basso rischio di insolvenza e non a prova di fallimento (not insolvency-proof), cambiamenti nella posizione fiscale dell'Emittente che possono avere un impatto negativo sui flussi di cassa legati agli Strumenti, e le disposizioni della Legge sulle Cartolarizzazioni del 2004 che prevedono che le Attività della Serie di un Comparto siano disponibili unicamente per le Parti della Serie riguardante quel Comparto), il fatto che gli strumenti siano obbligazioni a ricorso limitato (ossia che la pretesa di un Portatore di Strumenti potrebbe venire estinta in caso di insufficienza dei fondi disponibili per far fronte ai pagamenti previsti ai sensi degli Strumenti) e rischi correlati e altre emissioni di Strumenti da parte dell'Emittente.
D.3	Rischi principali	Vi sono inoltre taluni fattori che sono rilevanti ai fini della valutazione del rischio connesso alla Serie di Strumenti. Essi comprendono il fatto che gli Strumenti potrebbero

specifici dei Titoli		<p>non costituire un investimento appropriato per tutti gli investitori (ad esempio se non dispongono delle necessarie conoscenze e competenze in materie finanziarie e commerciali per valutare il rischio e il merito di un investimento nell'Emittente alla luce della propria condizione finanziaria, o non sono in grado di gestire il rischio economico di un investimento nell'Emittente per un periodo di tempo indeterminato), l'eventuale Contratto di Copertura (ad esempio la sua risoluzione anticipata in varie circostanze che potrebbe comportare l'annullamento degli Strumenti) e la relativa esposizione creditizia alla Controparte di Copertura, l'esposizione creditizia all'Obbligato ai sensi della Garanzia (<i>Collateral Obligor</i>) (in quanto avrà un impatto sul valore della Garanzia detenuta in garanzia per gli Strumenti), l'annullamento anticipato degli Strumenti, il quale potrebbe comportare una perdita dell'investimento, fluttuazioni e diminuzioni del valore di mercato degli Strumenti e del valore di mercato della Garanzia, che a sua volta influenza il valore degli Strumenti e gli importi riconosciuti all'annullamento degli Strumenti, rischi fiscali (ad esempio nell'eventualità in cui l'Emittente sia obbligato a effettuare trattenute o deduzioni a fini fiscali, potrebbe annullare gli Strumenti), assenza di un mercato secondario per gli Strumenti, il che implica che gli investitori potrebbero non essere in grado di liquidare il proprio investimento prima della data di scadenza e i rapporti commerciali tra le parti degli Strumenti, il rating non sarà necessariamente uguale a quello assegnato a Strumenti già emessi, conflitti di interessi che potrebbero avere un impatto negativo sul valore degli Strumenti e il rischio che anche se gli Strumenti godono di una garanzia su tutte le Attività della Serie del Comparto, la Legge sulle Cartolarizzazioni del 2004 prevede che le Attività della Serie di Strumenti siano disponibili unicamente per soddisfare le pretese delle Parti della Serie. Se le Attività della Serie non siano sufficienti a soddisfare tutti gli obblighi di pagamento dell'Emittente secondo la priorità di pagamenti applicabile, i Portatori degli Strumenti potrebbero perdere l'intero valore dell'investimento.</p>
----------------------	--	--

## Sezione E – Offerta

Elemento	Descrizione dell'Elemento	Obbligo informativo
E.2b	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	I proventi netti di ciascuna Serie di Strumenti saranno utilizzati per acquisire la Garanzia relativa agli Strumenti, per pagare o stipulare Contratti di Copertura in relazione agli Strumenti e per pagare i costi di amministrazione della Società e di emissione degli Strumenti.
E.3	Termini e delle condizioni dell'offerta	L'offerta di investire negli Strumenti è effettuata dal 2 settembre 2013 al 2 ottobre 2013. L'importo minimo di adesione è di Euro 1.000 nell'importo nominale degli Strumenti e l'importo massimo della domanda di adesione all'offerta sarà soggetto solo alla disponibilità al momento della domanda di adesione all'offerta. I pagamenti da parte degli investitori per l'acquisto di Strumenti dovranno essere effettuati entro la Data di Emissione. I risultati dell'offerta saranno pubblicati sul sito web della Borsa del Lussemburgo ( <a href="http://www.bourse.lu">www.bourse.lu</a> ) e sul sito web <a href="http://www.it.investmentprodukte.db.com">www.it.investmentprodukte.db.com</a> e saranno depositati presso la CSSF come previsto dell'Articolo 10 della Legge Prospetti 2005 ( <i>Prospectus Act 2005</i> ) in ogni caso alla Data di Emissione o in data prossima. Gli Strumenti Globali saranno consegnati al relativo sistema di accentramento non oltre la



		Data di Emissione.
E.4	Interessi rilevanti nell'offerta	Si riportano di seguito gli interessi rilevanti con riferimento all'emissione e/o all'offerta degli Strumenti:  La commissione per il servizio di collocamento corrisposta dall' <i>Arranger</i> al Collocatore è pari ad un massimo del 4% del valore nominale complessivo .
E.7	Costi stimati	Non applicabile – L'Emittente non addebiterà spese agli acquirenti degli Strumenti.